

**Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi – Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Sentenza n. 6170 del 05/03/2020 (Rv. 657153 - 02)**

Prescrizione del credito pignorato - Atti aventi efficacia interruttiva istantanea - Atti esecutivi portati a conoscenza del terzo pignorato o da questo compiuti - Sussistenza - Ordinanza di assegnazione del credito - Esclusione.

In tema di prescrizione del credito oggetto di pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da questo compiuti sono idonei a determinare un effetto interruttivo sul piano sostanziale ai sensi degli artt. 2943 ss. c.c.; ne consegue che la prescrizione del credito è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al "debitor debitoris" dell'atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, in quanto sostanzialmente equiparabile ad un atto di riconoscimento del debito, o dall'accertamento giudiziale del suo obbligo, ma non dall'emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6170 del 05/03/2020 (Rv. 657153 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2943](#), [Cod_Civ_art_2944](#), [Cod_Civ_art_2945](#),
[Cod_Proc_Civ_art_543](#), [Cod_Proc_Civ_art_547](#), [Cod_Proc_Civ_art_548](#),
[Cod_Proc_Civ_art_549](#)